



FILOMENA ROMANIELLO
NOTAIO

Repertorio n. 4993

Raccolta n. 4048

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
"ASSOCIAZIONE MATERANA AMICI DEL CUORE - ODV"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di Novembre, alle ore quindici e minuti quarantacinque
In Matera, alla via degli Etruschi civico numero 1, ove richiesta.

Innanzi a me Dottoressa Filomena ROMANIELLO, Notaio in Tricarico, con studio ivi alla via Giorgio La Pira n. 2, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Matera.

E' personalmente comparso:

LOIODICE Paolo, nato a Corato (BA) il 15 Aprile 1945, domiciliato per la carica ove appresso, nella qualità di Presidente pro tempore del Consiglio Direttivo, e legale rappresentante dell'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE MATERANA AMICI DEL CUORE - ODV"**, con sede in Matera, alla Via degli Etruschi, civico n. 1, codice fiscale n. 93019560775, costituita con atto a rogito Dottor Nicola MADIO, in data 17 Aprile 1996, Rep. n. 24028, Raccolta n. 8263, munita di personalità giuridica ai sensi del D.P.R.361/2000, ottenuta il 2 Novembre 2006 con DGR n. 222 della Regione Basilicata ed iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Regione Basilicata, e nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato tenuto dalla Regione Basilicata a seguito di decreto della Giunta Regionale n. 170 del 3 Agosto 1999, modificato con verbale a rogito Dottor Vincenzo IANARO, Notaio residente in Matera, in data 28 Ottobre 2020, Repertorio n. 11840, registrato a Matera il 27 Novembre 2020, al n. 3242 del Mod I/T.

Il signor LOIODICE Paolo è munito del seguente documento di riconoscimento: carta di identità numero CA90819LU, rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 26 aprile 2022.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, preliminarmente, dichiarando e garantendo che la nomina a Presidente della **"ASSOCIAZIONE MATERANA AMICI DEL CUORE - ODV"**, in forza della quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della stessa non è stata, fino ad oggi, mai revocata e che, pertanto, a tutt'oggi riveste la citata carica, mi chiede di ricevere il presente atto, dichiarando che in questi luogo, giorno ed ora è riunita l'assemblea straordinaria della predetta associazione regolarmente convocata ai sensi di Legge e di Statuto.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 15 del vigente statuto, il costituito LOIODICE Paolo, il quale invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, il Presidente dichiara ed io Notaio prendo atto di quanto segue:

Registrato a Matera

il 5 dicembre 2022

al n. 3589 / 1T

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 14 dello Statuto sociale;

- che sono presenti, in proprio numero 51 (cinquantuno) associati, su numero 100 (cento) associati aventi diritto di voto, come risulta dal Foglio delle Presenze, che rimarrà conservato negli atti dell'Associazione;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti n. 4 (quattro) membri su 6 (sei) membri, e precisamente;

- egli stesso (presidente);

- Vito Gennaro Paternoster (consigliere);

- Donato Michele Olivieri (consigliere);

- Carlo Antonio Grieco

- che dell'Organo di controllo sono presenti

Pietro Ruggeri

Cristina Davideri

- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti

Cristina Davideri

Giovanna Tolentino

- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, essendo regolarmente iscritti nel libro soci a norma e nei termini di legge e di Statuto;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e legittimata ed idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- deposito della perizia di stima attestante che il patrimonio minimo dell'Associazione ammonta almeno ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);

- ulteriori modifiche statutarie rese necessarie o opportune al fine di conseguire la qualifica di Ente del Terzo Settore con personalità giuridica;

- deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente apre la seduta e passa alla trattazione unitaria dei punti posti all'Ordine del giorno, ricordando in primo luogo che, con verbale a rogito Dottor IANARO Vincenzo in data 28 Ottobre 2020, Repertorio n. 11840, Raccolta n. 8515, registrato a Matera in data 27 novembre 2020, al n. 3242 della serie 1T, l'assemblea dell'Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE MATERANA AMICI DEL CUORE - ODV**", ha provveduto a recepire le norme inderogabili del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs n. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, adottando il testo aggiornato di Statuto composto da n. 31 (trentuno) articoli;

- è ora intenzione della sopra menzionata associazione di proseguire nell'iter legale volto ad ottenere l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (c.d. RUNTS);

- ai sensi dell'articolo 22, comma quarto, del Codice del Terzo Settore, gli enti già dotati di personalità giuridica, per poter accedere al RUNTS, devono vedersi attestare da un

Notaio la sussistenza del patrimonio minimo, ammontante, nel caso delle associazioni, ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);

- trattandosi di un ente esistente, allo scopo di valutare se sussiste il patrimonio minimo non è sufficiente la giacenza sul conto corrente, giacché non dà notizia di eventuali debiti, ma si rende sempre necessaria la perizia di stima;

A questo punto, il Presidente ricorda che con nota Prot. N. 83612/16BG, l'Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati Runts della Regione Basilicata ha rilevato la necessità per l'Associazione di procedere ad alcune modifiche dello statuto al fine del buon esito dell'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore; in ossequio a tale richiesta, Egli fa presente che le modifiche da apportare sono le seguenti:

- a) declinare nello statuto (Ed in particolare nell'articolo 3) le finalità civiche, solidaristiche e di finalità sociale riconducibili all'art. 1 del Codice del Terzo Settore;
- b) nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 24 del Codice del Terzo Settore, espungere dallo statuto qualsivoglia riferimento (e precisamente negli articoli 7, 8, 10 e 13) all'esclusione dell'associato dal diritto di voto, dal momento che il Codice del Terzo Settore non prevede la sospensione dell'esercizio del diritto di voto quale sanzione disciplinare, sino a che, compiutasi la procedura di contestazione di gravi motivi che giustifichino la sua espulsione dalla compagine, il medesimo sia cancellato dai Libri Sociali; al riguardo, sembra altresì opportuno il richiamo al comma terzo dell'art. 24, cod. civ., norma che garantisce il ricorso all'Autorità giudiziaria in caso di esclusione del socio;
- c) rivedere l'articolo 8 in guisa che venga pienamente rispettato il principio di parità e democraticità tra i soci cui il Codice del Terzo Settore si ispira; ed in particolare, non esonerando i soci onorari dal pagamento della quota sociale e meglio specificando che tutti i soci, ordinari od onorari che siano, abbiano il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire struttura ed indirizzi della medesima;
- d) prevedere che il volontario debba essere escluso da qualsiasi forma di remunerazione, anche da parte del beneficiario, e ciò in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 17, comma terzo, del Codice del Terzo Settore, ai sensi del quale *"L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge*

l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”;

- e) prevedere che la competenza nell'elezione del Presidente, ora attribuita al Consiglio Direttivo spetti, invece, all'Assemblea, ciò in ossequio al disposto dell'art. 25 del Codice del Terzo Settore che ascrive la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali tra le competenze inderogabili dell'Assemblea;
- f) rivedere i quorum assembleari costitutivi e deliberativi nel senso che si siano sufficientemente differenziati rispetto alle assemblee ordinarie nel caso di deliberazioni straordinarie aventi ad oggetto modifiche statutarie, in modo tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario, e ciò nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 cod. civ. e di quanto sottolineato dalla Circolare n. 20/2018 del Ministero del Lavoro.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità/con il voto favorevole di tutti i soci, espresso a mezzo alzata di mano delibera di:

- approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente;
- assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore - e, pertanto, di procedere all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella Sezione "organizzazioni di volontariato”;
- di dare atto, ai fini di cui all'art. 22 del D. Lgs. 117/2017, che il patrimonio dell'Associazione alla data odierna non è inferiore ad Euro 15.000 (quindicimila), corrispondente al minimo richiesto per il conseguimento della personalità giuridica, come confermato dalla perizia di stima redatta dal Dott. Vito VIRGINTINO, Dottore Commercialista - Revisore Contabile, Iscritto al n.84 dell'Albo Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera e nel registro dei revisori contabili con il n. 65908, in data 24 Ottobre 2022 (asseverata in data 27 ottobre 2022), e dunque aggiornata ad una data non anteriore a 120 (centoventi) giorni rispetto ad oggi ed attestante che il patrimonio minimo della stessa ammonta ad euro 111.619,02 (centoundicimilaseicentodiciannove virgola zero due) ed è composto da disponibilità liquide, crediti ed immobilizzazioni materiali, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per essere con esso sottoposto alle formalità di registrazione.;
- autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne deliberare e all'allegato Statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle Pubbliche Autorità competenti, ivi com-

presa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modi-

fica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quello di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore sedici e ventisette.

Io sottoscritto Notaio, ricevendo dalle mani del Presidente detta perizia, verificando che la medesima non presenta postille, abrasioni o altri vizi visibili o correzioni fatta eccezione per la data apposta nel verbale di giuramento ed appurata, sulla base della medesima, la consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, attesto che risulta rispettato il requisito patrimoniale minimo, pari ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e che, pertanto sussistono i presupposti per procedere all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Sarà cura di me notaio procedere, nei termini di legge, all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, allegando il presente atto alla domanda di iscrizione.

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'Art. 82, secondo periodo, comma tre, del D. lgs 117/2017 (esenzione da imposta di registro).

Si richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo (Art.82, comma cinque, del D. lgs. 117/2017).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, unitamente a quanto allegato, ho letto al comparente, il quale da me interpellato, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Scritto da me Notaio in parte con mezzi elettronici e in parte completato a mano in tre fogli di carta per facciate undici fin qui, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore sedici e minuti trenta.

FIRMATO: Paolo LOIODICE, FILOMENA ROMANIELLO, NOTAIO (SIGILLO).

STATUTO

Art. 1 – Ragione sociale

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'Associazione di Volontariato denominata: ASSOCIAZIONE MATERANA AMICI DEL CUORE, organizzazione di volontariato (Odv), costituita tra i colpiti da malattie cardiovascolari e persone che abbiano interesse ai problemi della cura e del recupero del cardiopatico e alla prevenzione delle malattie di cuore.

Essa assume la forma giuridica di associazione, riconosciu-

ta, apartitica e aconfessionale {di seguito denominata associazione).

L'associazione potrà spendere e/o utilizzare la denominazione di Associazione di volontariato o di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ODV o ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 –Sede legale

L'associazione ha sede in Matera, in Via degli Etruschi n. 1. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria e potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Carattere dell'Associazione

L'associazione mira a:

- perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione,

In esecuzione, di dette finalità, l'associazione:

- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 5 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'Organismo di controllo, ad altre Odv o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 – Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 5 – Oggetto dell'Associazione

Le attività di interesse generale che l'Associazione si pro-

pone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b), c) ed u) del D. Lgs. 117/2017, sono le seguenti:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e ss.mm.ii., nonché interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e ss.mm.ii.;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e ss.mm.ii.;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e ss.mm.ii., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni attraverso le quali si esplicheranno le attività di interesse generale si concretizzeranno nello specifico in:

- a) riunire i cardiopatici per mettere a disposizione degli organi sanitari la loro esperienza personale in un quadro organico e razionale;
- b) diffondere, con i mezzi ritenuti più idonei (conferenze, pubblicazioni, manifestazioni divulgative a tutti i livelli), la conoscenza dell'attività di studio e di ricerca relativa alla riabilitazione cardiologica, nonché la conoscenza delle possibilità diagnostiche-valutative e di intervento terapeutico multidisciplinare relative alle malattie cardiovascolari;
- c) promuovere lo scambio culturale circa la valutazione funzionale e la riabilitazione del cardiopatico;
- d) promuovere l'introduzione nella pratica diagnostica e terapeutica delle tecniche più aggiornate di valutazione funzionale e di riabilitazione del cardiopatico;
- e) sviluppare programmi per l'educazione sanitaria di prevenzione della arteriosclerosi e della malattia coronarica;
- f) organizzare campagne provinciali, regionali e nazionali di sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo la conoscenza ed il controllo dei fattori di rischio coronarico, con particolare riguardo all'ipercolesterolemia, all'ipertensione arteriosa ed al fumo;
- g) predisporre la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni di educazione sanitaria inerenti la prevenzione delle malattie del cuore;

h) promuovere contatti con associazioni e fondazioni na-

zionali ed internazionali aventi in comune lo scopo di prevenire l'insorgenza dell'infarto miocardico ed a tal fine l'Associazione potrà affiliarsi ad altre associazioni con simili finalità statutarie;

i) contribuire al monitoraggio epidemiologico della mortalità cardiovascolare e dell'andamento della colesterolemia nel nostro Paese;

j) promuovere la raccolta dei fondi necessari al conseguimento degli scopi dell'Associazione;

k) promuovere la realizzazione ed il potenziamento di strutture cardiologiche per una più efficace azione preventiva, di pronto soccorso, curativa e di riabilitazione del cardiopatico;

l) operare nel volontariato ed in attività di protezione civile per l'esclusivo perseguimento di finalità socio-sanitarie con prestazioni fornite dagli aderenti in maniera gratuita e spontanea.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti, convenzioni e/o accordi con aziende ed enti pubblici e privati, altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 6 – Requisiti dei soci

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la realizzazione dei medesimi mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

I requisiti di ammissione dei nuovi soci sono i seguenti:

- essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
- aver compiuto alla data della richiesta di ammissione, al-

meno gli anni quattordici;

- avere sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione;
- condividere le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte degli Associati.

Art. 7 -Ammissione e diritti degli Associati

Chiunque desideri far parte dell'Associazione deve presentare apposita richiesta scritta.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale, senza limitazioni riferibili alle condizioni economiche dell'aspirante associato,

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, appositamente convocata oppure in occasione della prima convocazione utile.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

La posizione di Associato è intrasmissibile, e la relativa quota versata non è rimborsabile né rivalutabile.

Art. 8 -Categorie di Associati

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Associati:

- a) **Associati Ordinari**, dei quali fanno parte i soci fon-

datori e coloro che, a seguito di domanda scritta, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo;

- b) **Associati Sostenitori**, persone fisiche, Enti e Società comunque costituite che contribuiscono con la quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) **Associati Onorari**, nominati direttamente dal Consiglio Direttivo e scelti tra personalità di chiara fama in campo medico e scientifico o tra coloro che abbiano dimostrato particolari benemeritenze nell'attività associativa;
- d) **Associati benemeriti**, dei quali fanno parte coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione.

Art. 9 -Diritti e Doveri degli Associati

La suddivisione degli aderenti all'Associazione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Pertanto, tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilirne struttura ed indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Dal momento dell'iscrizione fino a che il medesimo non venga cancellato dai Libri sociali, all'Associato, spettano,

i seguenti diritti:

- di informazione sull'attività dell'Associazione e di controllo sul relativo andamento;
- di frequentare i locali della sede, il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria (se iscritto da almeno tre mesi nel relativo registro);
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di prender visione dei libri sociali, secondo modalità da disciplinare con apposito regolamento;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- di votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; A ciascun socio spetta un voto;
- di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

ed i seguenti doveri:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del

presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi

rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Precisamente, i soci hanno l'obbligo di svolgere attività di informazione riguardo alla prevenzione e alla riabilitazione delle cardiopatie, a fornire un primo soccorso a quanti si trovassero in pericolo mettendo a disposizione le proprie competenze e i propri mezzi per raggiungere il più vicino centro ospedaliero.

Art. 9 bis -Volontario e attività di volontariato

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associato volontario svolge, per sua libera scelta, la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs, n. 117/17, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 9-ter – Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al

cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 10 – Perdita della qualifica di Associato e sanzioni disciplinari

La qualifica di Associato può venire meno per le seguenti cause:

- a) Dimissioni volontarie che hanno effetto dal momento in cui vengono notificate al Consiglio Direttivo o al Presidente. Relativamente all'Associato ordinario, le dimissioni avranno effetto tre mesi dopo la notifica;
- b) Decadenza, vale adire la perdita di qualcuno dei requisiti sulla base dei quali è avvenuta l'ammissione;
- c) Morte dell'Associato;
- d) Recesso. L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso è immediatamente efficace ed il Consiglio Direttivo procede alla cancellazione dal libro degli Associati con pari decorrenza;
- e) Esclusione. Può essere escluso dall'Associazione l'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto.

Costituiscono gravi contravvenzioni ai fini dell'esclusione:

- l'inosservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri;
- l'essersi reso responsabile di gravi infrazioni disciplinari o comunque aver nuociuto col suo comportamento al buon nome dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato il quale verrà cancellato dal Libro degli Associati con decorrenza dalla data della deliberazione.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante, a mezzo lettera raccomandata o pec, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione.

L'Assemblea provvede a dare riscontro entro i, successivi trenta giorni.

Entro sei mesi dalla notifica della deliberazione, l'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria.

Art. 11 – Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

l'Organo di Controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017);

- il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.

Lgs. 117/2017).

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed onorario ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea Generale dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12- Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli Associati.

Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati,
- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- siano indicati, a cura dell'associazione, nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli

intervvenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Del rispetto di dette condizioni dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante avviso scritto da inviare almeno ____ giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, per:

- Approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre;
- Trattare argomenti di attualità e di interesse che possono risultare utili e indicativi per la programmazione dell'attività e per il conseguimento degli scopi associativi;
- Rinnovare le cariche sociali e nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- a richiesta di almeno un decimo dei soci;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario;
- su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale che altrove. L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sul periodico semestrale di Informazione edito dall'Associazione ovvero inviato con qualsiasi mezzo, almeno quindici giorni prima della riunione e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere fissata a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o della Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri Ets questi hanno a disposizione massimo 5 voti in proporzione al numero degli iscritti, Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, la trasformazione, la scissione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in su assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di fare redigere il verbale assembleare ad un Notaio, il quale fungerà in quella sede da segretario.

Le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti, o astenuti dal voto.

Art. 15 – Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- *in sede ordinaria*

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e quello preventivo eventualmente predisposto e sulle relazioni di accompagnamento del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i Revisori dei Conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) trattare argomenti di attualità e di interesse che possono risultar utili e indicativi per la programmazione dell'attività e per il conseguimento degli scopi associativi; discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di Interesse generale posto all'ordine del giorno;

- *in sede straordinaria*

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
 - g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione

ne ad enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessa-

no l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

- redigere l'eventuale regolamento interno;

- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza; irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 17 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni.

Al termine del mandato, i Consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Vice Presidente ed il Segretario.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voto dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti, la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di un consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno metà più uno dei Consiglieri.

Art. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o post elettronica senza il rispetto del termine sopradetto.

In particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o mediante posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo, qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale nella prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso temporale, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presi-

dente

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni, soggetti particolarmente competenti in ordine agli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e on soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 19 - Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo, In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttiva, In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle, proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice presidente in ogni sua attribuzione, Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 20- Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e

del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura

la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito gli altri enti in genere,

Art. 21- Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea degli Associati elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno In ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 22 - Revisori dei Conti

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, può deliberare di nominare- in luogo dell'Organo di Controllo di cui al comma 6 del precedente articolo- un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si ri-

serva di stabilire il carattere monocratico o collegiale

dell'organo ed il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzare o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 22 bis - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli Associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) Il registro dei volontari.

I libri di cui alle precedenti lettere a), b), e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, i libri di cui alla lettera d) a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dal fondo di dotazione iniziale concordato dai fondatori;
- b) Dalle quote sociali di iscrizione;
- c) Da contributi e sovvenzioni da parte di imprese, enti, società di ogni tipo;
- d) Da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa;
- e) Ogni altra entrata prevista dal D. LGS. 117/2017 e successive modifiche.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 24 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- Dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

- Da versamenti volontari degli associati;

- Da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- Da introiti di manifestazioni pubbliche effettuare in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da corrispettivi e rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 25 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 26 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 27 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione

a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 28- Bilanci

L'esercizio sociale inizia il dì 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo ed, eventualmente, preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed, eventualmente, del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Il bilancio è redatto con le modalità di cui all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29- Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29 bis- Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 29 ter- Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 114/2017.

Art. 29 quater- Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 30- Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale o dell'Associazione stessa.

Art. 31- Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di tre arbitri compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti in contesa ed il terzo dai due arbitri così eletto.

Essi giudicheranno secondo equità e senza formalità di rito, facendo salvo il principio del contraddittorio, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo sarà inappellabili.

Art. 32- Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano.

FIRMATO: Paolo LOIODICE, FILOMENA ROMANIELLO, NOTAIO (SIGILLO).